

A pair of scissors is shown cutting through the Union Jack (United Kingdom flag) on the left and the European Union flag on the right. The scissors are positioned horizontally across the center of the image, with the blades pointing towards the top. The flags are slightly wrinkled and appear to be made of a heavy fabric. The background is a dark, muted blue-grey color.

# BREXIT

---

**LE CONSEGUENZE FISCALI DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UE**

**Dott. Diego Prandini**  
**Co-founder Studio Alisei**

# IL PERCORSO DELLA BREXIT

- il 23.06.2016 il Regno Unito ha scelto di lasciare l'Unione Europea avviando la procedura prevista dall'articolo 50 del TUE;
- a seguito del referendum il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha attivato il meccanismo di ritiro previsto dall'art. 50 del TUE, con scadenza originale il 31 marzo 2019;
- il Consiglio Europeo concede due proroghe al Regno Unito, prima al 22 maggio 2019 poi al 31 ottobre 2019;
- Il nuovo Primo ministro britannico, Boris Johnson, ha prima richiesto di mantenere la data di recesso al 31 ottobre 2019 e di rinegoziare il relativo accordo. Quindi ha concordato con la UE una nuova - e definitiva - proroga al 31 gennaio 2020.

# IL PERCORSO DELLA BREXIT

Sulla base di tale accordo dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato definitivamente l'Unione europea, raggiungendo un accordo di recesso (il cd. *Withdrawal agreement*).

Ciò ha dato inizio a un periodo di transizione che si è concluso il **31 dicembre 2020**, durante il quale il Regno Unito e l'UE avrebbero dovuto negoziare le loro relazioni future.

Durante il periodo di transizione il Regno Unito rimase soggetto al diritto dell'UE e rimase parte dell'unione doganale e del mercato unico dell'UE, pur non facendo più parte degli organi o delle istituzioni politiche dell'UE.

# IL PERCORSO DELLA BREXIT

Durante il periodo transitorio UK e UE avrebbero dovuto mettere a punto un accordo di partenariato sulla base del quale gestire i futuri rapporti, soprattutto doganali.

Al fine di evitare lo scenario «hard Brexit», Il 24 dicembre 2020, Unione europea e Regno Unito hanno sottoscritto un accordo commerciale i cui punti principali sono:

- Regolamentazione dei diritti di pesca;
- Abolizione dei dazi e delle quote doganali;
- Il level playing field, cioè un livello minimo di standard ambientale, sociale e sui diritti dei lavoratori al di sotto del quale nessuno potrà scendere (in modo da evitare dumping tra i due paesi).

# LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT

Al di là dell'accordo che produce impatti positivi sulla politica daziaria, la brexit porterà comunque ad importanti conseguenze di tipo fiscale, tra cui:

- Introduzione dell'IVA all'importazione;
- Procedure doganali con aggravio di tempi e di costi;
- L'applicazione di un diverso regime probatorio sulla movimentazione dei beni;
- La difficoltà di avvalersi di istituti contrattuali che consentono un differimento degli effetti fiscali;
- L'impossibilità di recuperare l'IVA assolta in Uk da parte di un'impresa comunitaria e viceversa;
- L'impossibilità di applicare il regime speciale del MOSS;
- Un diverso regime per le operazioni di e-commerce.

# IVA

---

## LE OPERAZIONI TRA IMPRESE

# GLI SCAMBI DI BENI

Dopo la Brexit gli scambi di beni tra le imprese UE e la Gran Bretagna non costituiscono più cessioni intracomunitarie non imponibili nel paese di origine e acquisti intracomunitari imponibili in quello di destinazione, bensì:

- **Cessioni all'esportazione non imponibili**, le vendite;
- **Importazioni imponibili**, gli acquisti.

Ciò porterà un notevole mutamento al regime delle prove della movimentazione dei beni.

# I REQUISITI ALL'ESPORTAZIONE

I requisiti previsti dal legislatore ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA nelle cessioni all'esportazione sono:

- **Il trasferimento della proprietà dei beni;**
- **La fuoriuscita dei beni dal territorio UE;**
- non rileva lo status del cessionario (privato o soggetto passivo);
- possono essere gratuite non rilevando l'onerosità dell'operazione.



# PROVA DI AVVENUTA ESPORTAZIONE

Per le cessioni all'esportazione dirette, gli operatori sono tenuti a rispettare una particolare procedura, nell'ambito del cd. sistema ECS (Export Control System).

1. La dichiarazione di esportazione viene compilata dallo spedizioniere rappresentante dell'esportatore;
2. L'ufficio di esportazione, una volta ricevuta la dichiarazione e verificato il canale di controllo, autorizza lo svincolo e rilascia il DAE completo di MRN;
3. L'ufficio di esportazione invia all'ufficio di uscita i dati della dichiarazione di esportazione;
4. Il veicolo con la merce e il DAE si reca all'ufficio di uscita;
5. L'ufficio di uscita riceve la merce e sorveglia l'uscita della stessa;
6. La notifica dell'uscita della merce viene inviata dall'ufficio di uscita all'ufficio di esportazione;
7. L'ufficio di esportazione registra nel database Aida la conclusione dell'operazione di esportazione.

# PROVA DI AVVENUTA ESPORTAZIONE

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [e-customs.it](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

## Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

**MRN: 13ITQTG1T0061061E4**

**Ufficio di esportazione: IT135100**

**Ufficio di uscita effettivo: IT137101 - AEROPORTO "MARCO POLO" DI TESSERA**

**Uscita conclusa in data: 16/11/2013**

indietro

[Link utili](#) | [Privacy](#) | [Note legali](#) | [Accessibilità](#)

Agenzia delle Dogane - Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma

Internet

100%

# OPERAZIONI INTERAMENTE EFFETTUATE IN ALTRI STATI MEMBRI

**WARNING:** Gli eventuali MRN rilasciati (generati e chiusi) in altro Stato membro non sono consultabili nel sistema informatico doganale AIDA

Si tratta di operazioni nazionali di quel Paese e quindi soggette a discipline di carattere nazionale.

## **PROVE ALTERNATIVE**

- Prova del pagamento;
- Copia della bolla di consegna firmata dal destinatario fuori dall'UE;
- DDT con attestazione di arrivo a destino da parte del vettore;
- Bolletta doganale di importazione a destino.

# CASI PARTICOLARI

Merchi svincolate per l'esportazione dall'UE nel 2020 con uscita da Uk nel 2021

- In tal caso il Regno Unito non potrà inviare alcun messaggio di conferma dell'uscita delle merce tramite il sistema ECS;
- L'ufficio di esportazione unionale dovrà quindi chiudere il movimento sulla base delle prove alternative.

# I TERMINI DI RESA

Le formalità e gli oneri di sdoganamento delle merci all'esportazione e all'importazione saranno ripartiti tra il fornitore italiano ed il cliente inglese, in funzione del termine di resa INCONTERMS convenuto.

Ad esempio le imprese italiane dovranno richiedere ed ottenere l'attribuzione di un codice EORI e di un numero di partita IVA inglesi per gestire le vendite di beni verso la Gran Bretagna con termine di resa DDP. In tal caso, l'impresa italiana:

- dovrà agire quale IOR nel Regno Unito e provvedere al pagamento dei dazi e dell'IVA al momento dell'importazione dei beni in Uk;
- Dovrà fatturare la vendita con partita IVA inglese addebitando l'IVA Uk, in considerazione del fatto che la cessione è territorialmente rilevante nel Regno Unito.

# LE IMPORTAZIONI

La merce proveniente dal Regno Unito formerà oggetto di importazione. **L'IVA** non potrà più essere assolta dal cessionario nazionale attraverso il meccanismo del reverse charge (integrazione e doppia registrazione). Ma **sarà liquidata e riscossa direttamente in Dogana.**

Alternative:

- Utilizzo del plafond in dogana mediante presentazione della lettera di intento;
- Immissione in libera pratica con introduzione dei beni in un deposito IVA;
- Immissione in libera pratica senza pagamento dell'imposta per i beni destinati a proseguire verso altro Stato membro nel quale sarà assolto il tributo.

# GLI SCAMBI DI BENI – LE OPERAZIONI IN ITINERE

Nonostante i vari chiarimenti forniti da autorevole dottrina, è apparsa da subito incerta la disciplina delle cd. operazioni a cavallo, avviate cioè prima della data del recesso (fattura o spedizione della merce), ma concluse (arrivo dei beni) dopo tale data.

L'art. 51, dell'accordo del 18 ottobre 2019 stabilisce un generale principio di continuità di validità delle norme UE (dir. 2006/112/Ce), le quali troveranno applicazione per 5 anni dalla fine del periodo transitorio, in relazione alle operazioni effettuate prima della fine di tale periodo.

# GLI SCAMBI DI BENI – LE OPERAZIONI IN ITINERE

In base a tale principio, le cessioni di beni la cui spedizione o trasporto ha inizio nel 2020 e fine nel 2021, mantengono la natura di operazioni intra-UE.

Pertanto, le stesse transazioni continueranno a qualificarsi come cessioni intracomunitarie e non come cessioni all'esportazione, nel paese da cui partono, ovvero come acquisti intracomunitari e non come importazioni, nel paese nel quale arrivano. Tali operazioni rileveranno ai fini della compilazione, nel 2021, degli elenchi INTRASTAT.

Sarà richiesto l'appuramento, presso la Dogana dello Stato di destinazione dei beni, al fine di dimostrare la natura comunitaria dell'operazione, mediante presentazione di documentazione che attesti l'inizio del trasporto o della spedizione nel 2020.



# GLI SCAMBI DI BENI – LE OPERAZIONI IN ITINERE

Questione solo parzialmente analoga è quella relativa alle **fatture anticipate**. Cioè emesse nel 2020 ma con consegna dei beni, oggetto di fatturazione, a partire dal 1° gennaio 2021.

In via generale, anche in tal caso, si ritiene che l'operazione resti una cessione o un acquisto intracomunitario.

Va comunque sottolineato che qualora al momento di emissione della fattura sia già noto che l'invio della merce avverrà nel 2021, il titolo di non imponibilità dovrebbe essere quello dell'art. 8 del DPR 633/72 e non dell'art. 41 del DL 331/93.

**NB: dal 1° gennaio 2021 l'incasso di un acconto obbliga all'emissione della fattura.**

# GLI SCAMBI DI BENI – LE OPERAZIONI IN ITINERE

In applicazione del generale principio di continuità nell'applicazione delle disposizioni comunitarie, i beni trasportati in UK da uno Stato membro prima del termine del periodo transitorio, qualora rientrano «inalterati» nel 2021, potranno beneficiare della disposizione prevista dall'articolo 143, par. 1, lett. e della direttiva 2006/112/CE.

Di conseguenza l'IVA non è dovuta all'atto reimportazione di tali beni.

Diverso è invece il trattamento delle lavorazioni di beni «a cavallo».

# LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generici, le cui regole di territorialità sono stabilite dall'articolo 7-ter del DPR 633/72 e secondo cui queste si considerano localizzate nel paese di residenza del committente, non assume rilevanza la circostanza che il prestatore e/o il committente siano stabiliti in un paese UE oppure al di fuori dell'area unionale. Sotto questo profilo la Brexit sarà quindi ininfluyente.

Le operazioni attive resteranno pertanto territorialmente non rilevanti, quelle passive imponibili in Italia. Tuttavia:

- La relativa fattura dovrà contenere la dicitura «operazione non soggetta» (non più inversione contabile);
- Le fatture ricevute dai committenti italiani sono soggette ad autofattura e non più all'integrazione delle stesse.

# LE PRESTAZIONI SPECIFICHE

La Brexit non dovrebbe produrre affetti nemmeno sui principi di territorialità previsti dagli artt. 7-quater e seguenti del DPR 633/72, i quali introducono invece regole speciali di territorialità per alcune prestazioni di servizi.

Tuttavia, relativamente alle prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, per la cui localizzazione l'Italia prevede la territorialità nel territorio dello Stato:

1. quando gli stessi sono messi a disposizione in Italia e utilizzati nella UE;
2. quando sono messi a disposizione fuori dalla UE e utilizzati in Italia.

Pertanto, la messa a disposizione del mezzo in Italia con utilizzo nel Regno Unito non sarà più rilevante in Italia, così come diventerà rilevante la messa a disposizione del mezzo nel Regno Unito con utilizzo dello stesso in Italia.





**LE OPERAZIONI VERSO PRIVATI**

# LE VENDITE DI BENI

Al contrario di quanto accade nel regime intracomunitario, dove le cessioni di beni verso consumatori finali sono tassate, in via di principio, nel paese di origine, le cessioni di beni verso privati consumatori residenti al fuori dell'UE sono tassate a destinazione. Venendo meno a tali fini la distinzione tra cessioni B2B e cessioni B2C.

Dal 1° gennaio 2021, anche gli scambi B2C verso e dal Regno Unito, al pari degli scambi B2B, restano rispettivamente cessioni all'esportazione (esentate/non imponibili) ed importazioni (imponibili).

# LE VENDITE A VIAGGIATORI EXTRA-UE

Dal 1° gennaio 2021 si sono rese applicabili, anche per i cittadini diretti in UK le disposizioni sulla detassazione degli acquisti di beni destinati al consumo personale, previste dagli artt. 146 e 147 della direttiva Ue.



L'esenzione da imposta trova applicazione qualora il viaggiatore sia residente in uno Stato extra-UE, i beni sono trasportati fuori dall'UE entro il 3° mese successivo alla cessione ed il valore complessivo della vendita supera l'importo di 175 €, ovvero il minor importo stabilito dal paese membro.



Tale disposizione comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento dall'art. 38-quater del DPR 633/72, il quale circoscrive l'agevolazione alle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore, di valore > a 154,94 €, che siano trasportati fuori dalla UE nei bagagli personali.

# LE VENDITE A DISTANZA

A partire dal 1° gennaio 2021 non trovano più applicazione le disposizioni sulle cd. vendite a distanza (cd. commercio elettronico indiretto).



Esso prevede, in deroga al principio di tassazione all'origine delle operazioni B2C, al superamento di una determina soglia (35mila euro per l'Italia – 70mila sterline per la Gran Bretagna), la tassazione nel paese di destinazione della merce. Obbligando di fatto all'identificazione IVA del cedente nazionale.



Dal 1° gennaio 2021 è stata inoltre abolita la soglia di esenzione da IVA prevista per le importazioni di beni di valore inferiore a 15 sterline. Pertanto, tutti i beni importati saranno soggetti ad IVA e la relativa cessione dall'Italia sono considerate cessioni all'esportazione.



# E-COMMERCE

BENI DI VALORE <= £ 135	BENI DI VALORE > £ 135
<p>L'IVA non è dovuta in dogana all'atto dell'importazione ma è addebitata al consumatore in connessione con la vendita</p>	<p>Trovano applicazione le regole ordinarie, pertanto:</p>
<p><b>Nelle vendite on-line dirette:</b> è necessaria l'apertura di una partita IVA inglese, necessaria per addebitare l'imposta al consumatore finale inglese al momento del pagamento. In sostanza la p.IVA inglese sarà utilizzata per emettere fattura di vendita.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'IVA sarà dovuta all'importazione dal fornitore italiano o dal consumatore inglese in base al termine di resa scelto;</li> </ul>
<p><b>Nelle vendite on-line mediante utilizzo di piattaforme di Marketplace:</b> l'IVA Uk sarà addebitata direttamente dalla piattaforma che viene considerata la parte venditrice nei confronti del cliente finale inglese.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le formalità doganali sono svolte dal fornitore italiano, quest'ultimo assolverà l'IVA in Dogana, recupererà l'imposta in dichiarazione ed addebiterà l'IVA inglese nella fattura di vendita emessa con p.IVA UK a carico del consumatore finale.</li> </ul>

# LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

La Brexit non comporterà modifiche alle prestazioni di servizi generici nei confronti di privati consumatori finali.



La regola generale della direttiva UE n. 112/2006, trasposta all'interno dell'articolo 7-ter del DPR 633/72, prevede l'applicazione dell'imposta nel paese di residenza del prestatore, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il destinatario.



Tale principio, applicabile alle prestazioni generiche, non vale per molti servizi cd. specifici, disciplinati dagli artt. 7-sexies e 7-septies del DPR 633/72, per cui risulta invece determinate il luogo di effettuazione della prestazione (trasporto di beni, locazione di mezzi di trasporto, i servizi di telecomunicazione).



La Brexit ha determinato dal 1° gennaio 2021 la detassazione, a vantaggio dei consumatori UK di alcune prestazioni di servizi disciplinate dall'art. 7-septies del DPR 633/72 (prestazioni di consulenza, assistenza tecnica e legale nonché elaborazione e fornitura di dati e simili).

# PROBLEMI PARTICOLARI



# IL RIMBORSO DELL'IVA ESTERA

A partire dal 1° gennaio 2021 non è più possibile recuperare l'IVA assolta in UK ad opera di imprese italiane.



La disciplina unionale, tradotta all'interno del diritto domestico dagli artt. 38-bis 1 e 38-bis 2 troverà applicazione fino alla data di recesso del Regno Unito dalla UE. Mentre per gli acquisti operati successivamente non sarà più possibile avanzare tale richiesta, stante la mancanza di accordi di reciprocità in tal senso.



Tuttavia, l'articolo 51, c. 3 dell'accordo di recesso concluso tra UE e UK, stabilisce che le domande di rimborso relative all'IVA pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro possono essere presentate entro il 31 marzo 2021, alle condizioni previste dalla direttiva 2008/9/CE. Per gli acquisti effettuati dal 1° aprile 2021 troverà invece applicazione la direttiva 85/560/CE, che esclude la possibilità di ottenere alcuna forma di rimborso Iva, stante l'assenza di accordi di reciprocità tra l'Italia e il Regno Unito.

## IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI

Tra le ulteriori problematiche legate agli effetti della Brexit troviamo le modalità con le quali il soggetto passivo è tenuto ad identificarsi nel paese in cui non ha la propria sede di attività (né una S.O), qualora effettui delle operazioni commerciali per le quali assume il ruolo di debitore dell'imposta.



Prestazioni di servizi relative ad un immobile fisicamente ubicato in un paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore, nei confronti di un committente non soggetto passivo d'imposta.



A partire dal 1° gennaio 2021 le imprese UK che non dispongono di una S.O in Italia non potranno più utilizzare lo strumento dell'identificazione diretta in Italia, ma dovranno utilizzare la figura del R.F

# IL REGIME SPECIALE DEL MOSS

L'avvento della Brexit comporterà inevitabilmente l'impossibilità di applicare il regime speciale del cd. "mini sportello unico" (Mini One Stop Shop) sui servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi a privati Ue, sui quali l'IVA è dovuta nel paese di residenza del consumatore.



Dal 1° gennaio 2021 pertanto:


- a) Le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione fornite a consumatori UK non sono più regolamentate dal sistema IVA unionale. Bensì fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-sexies, lettere f) e g) del DPR 633/72. Per le prestazioni in UK le imprese italiane dovranno attenersi alla normativa del Regno Unito;
- b) Le imprese extra-Ue che hanno scelto di identificarsi, ai fini MOSS, nel Regno Unito, se vorranno continuare ad avvalersi del regime speciale, dovranno identificarsi in uno dei 27 paesi dell'Ue;
- c) Le imprese UK, se vorranno avvalersi del regime speciale nella versione "non Ue", per assolvere l'imposta sui servizi forniti a consumatori comunitari, dovranno obbligatoriamente identificarsi ai fini IVA in uno dei Paesi Ue (mediante R.F.).

# LE OPERAZIONI TRIANGOLARI

La fuoriuscita del Regno Unito dall'Ue comporterà l'impossibilità di applicare le disposizioni della direttiva CEE n. 2006/112, le quali prevedono diverse semplificazioni per gli scambi di beni e servizi all'interno dell'Ue.

A tale riguardo occorre distinguere le operazioni in cui vi siano merci dirette o provenienti dal Regno Unito ed operazioni in cui il soggetto UK operi invece quale promotore dell'operazione triangolare.

# LE OPERAZIONI TRIANGOLARI - 1




Nell'ipotesi di cessione di merce a soggetto UK con consegna di beni in altro Stato membro, l'operazione non costituisce più una cessione intracomunitaria, né una esportazione, bensì una cessione con addebito dell'IVA al cliente UK.

Per ovviare a tale problematica il promotore inglese dovrebbe nominare un R.F. in Italia, in modo da trasformare la 1° cessione non imponibile ex art. 58 DL 331/93, ovvero in altro paese UE, in modo da lasciare inalterata la triangolare comunitaria.



# LE OPERAZIONI TRIANGOLARI - 2




Nell'ipotesi di cessione di merce da soggetto UK a soggetto ITA con consegna di beni in altro Stato membro, l'operazione costituisce una importazione nel paese dell'ultimo cessionario (DE).

In tale ipotesi, secondo quanto previsto dalla circolare n. 13/1994, non verrebbe coinvolta la fiscalità italiana, in quanto i beni non transitano per il territorio dello Stato.


Tuttavia, il soggetto italiano sarà tenuto ad emettere comunque fattura, con la dicitura "operazione non soggetta", ai sensi dell'articolo 21, c. 6-bis, lett. b) del DPR 633/72.

# LE OPERAZIONI TRIANGOLARI - 3



Nell'ipotesi di cessione di merce da soggetto UK a soggetto UE con consegna di beni in Italia, l'operazione costituisce una importazione nel paese dell'ultimo cessionario (cioè in Italia).

# LE OPERAZIONI TRIANGOLARI - 4



Nell'ipotesi di cessione di merce da soggetto UE a soggetto UK con consegna di beni in Italia, può essere ripristinata la situazione di cessione intracomunitaria, qualora il fornitore UK provveda a nominare un R.F. in un paese UE. In tal caso il cessionario finale (ITA) realizzerà un acquisto intracomunitario ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del DL 331/93, attraverso la sua designazione quale debitore dell'imposta.

Peraltro, qualora il soggetto UK nomini un R.F. in Italia sarà quest'ultimo a perfezionare l'acquisto intracomunitario, mentre la successiva cessione sarà territorialmente rilevante in Italia, con assolvimento dell'imposta ad opera dell'ultimo cessionario italiano, ai sensi dell'art. 17, c. 2 del DPR 633/72 (autofatturazione).

# L'INVIO DI MERCE IN LAVORAZIONE

In via generale tali operazioni saranno gestite come esportazioni ed importazioni definitive, salvo la possibilità di applicare la disciplina doganale del perfezionamento attivo e passivo.

In particolare, nell'ipotesi in cui la movimentazione dei beni a titolo di lavorazione venga trattata come operazione definitiva (export/import), poiché il servizio all'atto della reimportazione sarà stato presumibilmente autofatturato dal committente, al fine di evitare una duplicazione dell'IVA in Dogana, occorrerà far constatare a quest'ultima all'atto dell'arrivo dei beni lavorati, che l'imponibile è già stato assoggettato ad imposta.

Quindi, oltre al valore dichiarato in Dogana all'atto della esportazione dei beni bisognerà dedurre dall'IVA liquidata quella assolta con il meccanismo della autofatturazione.

# L'INVIO DI MERCE IN LAVORAZIONE

Più complessa la gestione delle operazioni «a cavallo», inviate cioè in lavorazione nel 2020 e rientrate lavorate, nel paese del committente, nel 2021.

Le uniche disposizioni eventualmente applicabili sono quelle previste all'articolo 60 del DL 331/1993.

La disposizione, commentata dalla circolare 45/E/2004, disciplinava tuttavia la fattispecie opposta, prodotta dall'ingresso di 10 nuovi paesi nell'Unione.

In particolare, la circolare stabiliva che le merce inviata o ricevuta conservava la natura di operazione doganale.

L'attuale problema è, invece, quello dell'attribuzione di una destinazione doganale a merci unionali.

# L'INVIO DI MERCE IN LAVORAZIONE

Interpretando a contrariis la disposizione prevista dall'art. 60 del DL 331/93 nonché sulla base del generale principio di continuità nell'applicazione delle norme comunitarie, stabilito dall'art. 51, par. 2 dell'accordo di recesso tra UE e UK, dovrebbe pervenirsi alla conclusione che le merci transitoriamente inviate in altro Stato membro (UK), sotto il regime di operazioni intracomunitarie, non dovrebbero essere oggetto di importazione all'atto della loro reintroduzione.

# LE OPERAZIONI IN CONSIGNMENT STOCK

Il contratto di consignment stock (call-of stock) costituisce un rapporto in base al quale:

- L'impresa italiana mette a disposizione del proprio cliente estero uno stock di prodotti, affinché il cliente possa prelevarli secondo le proprie necessità;
- Le vendite si perfezioneranno unicamente al momento del prelievo dei prodotti da parte del cliente estero – sospensione degli effetti fiscali dell'operazione;
- I prodotti saranno ad esclusivo beneficio del cliente estero e potranno essere prelevati unicamente dallo stesso – unico vero cliente.

## LE OPERAZIONI IN CONSIGNMENT STOCK

Dal 1° gennaio 2021 non è più possibile gestire i rapporti di consignment stock/call-of stock con clienti UK secondo lo schema previsto in ambito comunitario. Quindi, l'introduzione in Italia o l'invio in UK di beni non potrà più essere gestita soltanto mediante DDT, registro di carico e scarico (art. 50, comma 5 del DL 331/93) e la predisposizione del modello INTRASTAT all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito per essere ivi ceduti o utilizzati, con emissione della relativa fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41 DL 331/93.

**Gli invii di beni regolati da contratti di consignment stock o call-of stock costituiranno operazioni di importazione/esportazione.**



# LE OPERAZIONI IN CONSIGNMENT STOCK

Dal 1° gennaio 2021 i beni inviati dall'impresa italiana verso la Gran Bretagna potranno essere assoggettati ai seguenti regimi doganali alternativi:

1. **Importazione definitiva:** con pagamento immediato dell'IVA e successiva cessione territorialmente rilevante in UK;
2. **Introduzione in un deposito doganale:** con sospensione del pagamento dell'IVA che sarà dovuta soltanto all'atto del prelievo dei beni dal deposito (differimento degli effetti fiscali).

# LE OPERAZIONI IN CONSIGNMENT STOCK

DEPOSITO DOGANALE



PRELIEVO DELLA MERCE – pagamento dell'IVA




UK

ITA

- DDT
- Fattura pro-forma e lista valorizzata
- Carico del registro

- Fattura non imponibile IVA art. 8 DPR 633/72;
- Scarico del registro



## CONSIGNMENT STOCK – OPERAZIONI A CAVALLO

Nell'ipotesi di invio di beni in consignment-stock in UK prima del 2021, la cessione in data successiva dovrebbe costituire una cessione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-bis del DPR 633/72, con probabile obbligo di nomina di un rappresentante fiscale nel Regno Unito;

Nell'ipotesi di ricezione di beni in consignment-stock dall'UK in ITA prima del 2021, la cessione in data successiva dovrebbe costruire cessione territorialmente rilevante in Italia. Pertanto se il cessionario è un soggetto passivo d'imposta sarà quest'ultimo ad assolvere l'imposta attraverso il meccanismo del reverse-charge, in caso di cessione B2C sarà invece il soggetto UK a dover nominare un R.F in Italia per perfezionare la cessione.

# LE NOTE DI CREDITO E DI DEBITO

- Le note di credito emesse da operatori nazionali post Brexit e relative a cessioni intracomunitarie ante Brexit, premessa la loro non obbligatorietà, debbono seguire il medesimo regime IVA dell'operazione alla quale si riferiscono, la quale viene pertanto «cristallizzata». Lo stesso dicasi per quelle ricevute da operatore UK post 31/12/2020.
- Le note di debito emesse o ricevute post Brexit dovranno seguire lo stesso iter della fattura alla quale si riferiscono. Pertanto, a titolo esemplificativo, una nota di debito per variazione prezzi relativa ad una precedente cessione intracomunitaria, nei confronti di un cliente inglese, dovrà essere emessa in regime di non imponibilità, ai sensi dell'articolo 41 DL 331/93. Allo stesso modo, le note di debito ricevute post Brexit da fornitori o prestatori UK dovranno essere integrate con IVA da parte del cessionario committente nazionale.

# L'ESTEROMETRO

Le fatture relative a cessioni di beni emesse e ricevute nei confronti e da soggetti passivi UK post Brexit, non dovranno essere indicate nell'esterometro se scortate da bolla doganale di esportazione/importazione.

Le altre operazioni (ad es. prestazione o acquisto di servizi) dovranno essere comunicate indicando TD17 come tipo di documento anziché TD10 o TD11.

A pair of scissors is shown cutting through the Union Jack (United Kingdom flag) on the left and the European Union flag on the right. The scissors are positioned diagonally across the center of the image, with the blades cutting through the fabric of both flags. The background is a dark, muted blue-grey color.

# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

---

**LE CONSEGUENZE FISCALI DEL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UE**

**Dott. Diego Prandini**  
**Co-founder Studio Alisei**